

**RIDUZIONE DEL CAPITALE NON AL DI SOTTO  
DEL LIMITE LEGALE**

**1) In merito alla riduzione del capitale non al di sotto del limite legale di cui all'articolo 2482-bis, cod. civ., si segnala che anche in questo caso permane l'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea, la quale però può anche decidere il rinvio di ogni decisione in merito alla copertura della perdita all'esercizio successivo.**

La legge non prevede un termine rigido per stimare la tempestività dell'azione degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2631 c.c., peraltro, gli amministratori e i sindaci che omettano di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine per la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che li obbliga alla convocazione.

All'assemblea convocata per gli opportuni provvedimenti deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (art. 2482-bis co. 2 prima parte c.c.). La redazione di tale situazione patrimoniale è riservata all'organo amministrativo collegiale. Tale situazione patrimoniale deve consistere, al fine di una corretta rilevazione della perdita, in un vero e proprio bilancio straordinario (infrannuale) completo di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, redatto con i criteri di valutazione propri del bilancio di esercizio. Quanto al livello di aggiornamento della situazione patrimoniale,

secondo la Cassazione il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto non avendo il legislatore fissato uno specifico termine al riguardo, tenendo conto di due possibili varianti: la dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili; l'esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata. Non può in ogni caso ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre "quattro mesi" prima della data fissata per la riunione assembleare. Si precisa, inoltre, che la procedura in questione non trova applicazione quando le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea (nell'ipotesi che il bilancio sia approvato con decisione collegiale) o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima. In ogni caso gli amministratori debbono dare conto nell'assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o bilancio. Trascorsi più di 180 giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione

Nell'assemblea, gli amministratori sono tenuti a dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione attinente alla situazione patrimoniale della

società (art. 2482-bis co. 3 c.c.). Sono tali quei fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio, la stipulazione di un importante contratto), e possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola.

Il mancato deposito della relazione riguardante la situazione patrimoniale è da ritenersi motivo di invalidità della delibera assembleare nella più grave forma della nullità.

A questo punto, l'assemblea della srl dovrebbe avere acquisito adeguata conoscenza della situazione e, quindi, dovrebbe essere in grado di individuare la migliore soluzione da adottare per la società. In particolare, appare possibile:

- procedere ad una immediata riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite corrispondenti, anche quando ciò conduca ad un capitale sociale inferiore a 10.000 euro (ma, comunque, non inferiore a 1,00 euro);
- provvedere al ripianamento integrale delle perdite;
- ridurre parzialmente le perdite in modo da far scendere le stesse a meno di un terzo;
- trasformare la srl, ad esempio, in società di persone;
- sciogliere la società;
- valutare l'andamento della società fino al termine dell'esercizio successivo.

In quest'ultima ipotesi, nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non sia ridotta a meno di un terzo gli amministratori dovranno convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio e la proporzionale riduzione del capitale per perdite, se l'assemblea non deliberi in tal

senso gli amministratori, i sindaci o i revisori potranno rivolgersi al Tribunale perché questo disponga la riduzione del capitale.

## **RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE**

**2) Quando invece il capitale sociale si riduce a causa delle perdite al di sotto del minimo legale l'assemblea, comunque convocata senza indugio dagli amministratori, può:**

- **ridurre il capitale sociale con contestuale aumento dello stesso sino ad una cifra almeno pari al minimo legale;**
- **trasformare la srl in un diverso modello associativo per cui non sia richiesto un capitale minimo.** In dottrina è stata prospettata, oltre alla possibilità di trasformazione in società di persone, anche la trasformazione eterogenea in comunione d'azienda, associazione non riconosciuta o fondazione, laddove ne ricorrano i presupposti e vi sia l'interesse in tal senso dei soci, nonché quella in società cooperativa;
- prendere atto del verificarsi di una causa di scioglimento della società, con conseguente nomina dei liquidatori e adozione di ogni altro provvedimento relativo allo svolgimento della fase di liquidazione.

Il tutto senza poter attendere l'esito dell'esercizio successivo.

Diverso riflesso hanno quindi questi obblighi sulle società a seconda che esse abbiano un capitale sociale inferiore o superiore ai 10.000 euro.

Nel caso di società di capitali con capitale inferiore a 10.000 euro, il capitale da prendere a riferimento non è

## AREA I – MATERIE AZIENDALI

costituito né da quello scelto dai soci in sede di costituzione né la soglia dei 10.000 euro ma piuttosto il limite legale oggi vigente per le Srl pari a 1 euro.

Il dettato civilistico impone quindi in questo caso ai soci di ripristinare il capitale iniziale di un euro e quindi vuol sostanzialmente legiferare che la società non può agire con capitale negativo.

Nei casi di società di capitali con capitale pari o superiore a 10.000 euro, trova applicazione il nuovo minimo legale pari a euro 1. La società dovrà quindi ripristinare il capitale facendo però riferimento tale nuova soglia minima.

capitale sociale 12.000	so- euro	Perdite 5.000	Riduzione del capitale a 7.000
		Perdite 13.000	Azzeramento del capitale e ricostituzione a 1 euro

Infine, va segnalato, che l'**Oic 28** prevede che le perdite possano essere anche coperte da:

- versamenti in conto capitale effettuati dai soci precedentemente;
- versamenti a fondo perduto effettuati appositamente;
- rinuncia dei crediti vantati verso la società.

### **SCRITTURE CONTABILI DELLA COPERTURA PERDITA**

Scritture contabili Si supponga che la società provveda a coprire le perdite utilizzando versamenti soci, riserve facoltative e riserva legale, le scritture contabili da eseguire saranno le seguenti:

Versamento soci a copertura delle perdite	a	Perdite a nuovo
--	---	-----------------